

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**
INSUFFICIENTE

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
IL PRESIDENTE DELLA PRIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del dottor ROBERTO REALI

All'esito dell'udienza del 16 maggio 2019, ha pronunciato la seguente


ORDINANZA

nella causa civile in sede di opposizione, iscritta al n.2078 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente

TRA

Avv. Salvatore Fachile, [REDACTED]
elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Mazzini n.8, presso lo studio dell'avv. Giulia Crescini, che lo rappresenta e difende, ai sensi della procura in calce al ricorso.

OPPONENTE



E

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro.

OPPOSTO CONTUMACE

Letta l'opposizione proposta, ai sensi degli artt. 170 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 e 15 D.Lgs. 1° settembre 2011 n.150, con il ricorso depositato presso la Cancelleria di questa Corte in data

Ammissa alla produzione e debito per la sola registrazione della sentenza D.P.R. 26-4-1986 n. 131 art. 59 lett. a)

2/2

20 marzo 2018, avverso il decreto della Corte d'Appello di Roma, depositato il 20 febbraio 2018 e comunicato in pari data, con il quale era stato revocato il precedente decreto emesso in data 2 febbraio 2018, con il quale era stato liquidato, in favore dell'avv. Salvatore Fachile, il compenso spettantigli, quale difensore di ██████████ ██████████ ██████████, parte, nella causa civile in grado di appello iscritta al n.2482 del ruolo generale per gli affari contenziosi della sezione lavoro dell'anno 2016, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

visto il proprio decreto depositato in data 16 aprile 2018;

rilevato che, sebbene il ricorso e detto decreto siano stati ritualmente e tempestivamente notificati al Ministero della Giustizia, quest'ultimo non si è costituito in giudizio, rimanendo contumace;

esaminati gli esiti dell'udienza odierna;

rilevato che con l'opposizione proposta l'avv. Salvatore Fachile deduce in primo luogo l'inammissibilità del provvedimento qui opposto, dal momento che il decreto ex art. 83 D.P.R. 30 maggio 2002 n.115 non è revocabile da parte dello stesso organo giurisdizionale, che lo ha emesso;

ritenuto fondata detta eccezione;

rilevato infatti che il Supremo Collegio (Cass. sez.VI 2 agosto 2012 n.13892) ha al riguardo rilevato:

“il decreto che decide in merito al compenso ha, quindi, natura decisoria e giurisdizionale e non è suscettibile di revoca (o di modifica) di ufficio, posto che l'autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere decisionale (cfr., con riferimento al decreto di pagamento del commissario giudiziale, Cass. 19 ottobre 2007 n.22010);

il potere di revoca (o di modifica), del resto, appare del tutto incompatibile con la previsione (D.P.R. 115/2000, art. 170) di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento;

12/2

come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare (a proposito della revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato), è estraneo all'assetto del D.P.R. 115/2002, il conferimento del generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto”;

rilevato che tale principio è stato successivamente ribadito dall'ordinanza Cass. sez.VI 6 giugno 2014 n.12795, che ha affermato che, nel patrocinio a spese dello Stato, il decreto di liquidazione del compenso al difensore non è revocabile, né modificabile, d'ufficio, poiché l'Autorità giudiziaria che lo emette, salvi i casi espressamente previsti, consuma il suo potere decisionale e non ha il potere di autotutela tipico dell'azione amministrativa;

ritenuto tale preliminare censura fondata ed assorbente di ogni altra proposta;

ritenuto pertanto, in accoglimento dell'opposizione proposta, di dover annullare il decreto opposto;

ritenuto, in conseguenza della fondatezza dell'opposizione, di dover porre a carico del Ministero della Giustizia le spese processuali del presente procedimento;

P.Q.M.

a) annulla il decreto della Corte d'Appello di Roma, depositato in data 20 febbraio 2018, con il quale era stato revocato il precedente decreto emesso il 2 febbraio 2018, con il quale era stato liquidato, in favore dell'avv. Salvatore Fachile, il compenso spettantigli, quale difensore di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato;

b) condanna il Ministero della Giustizia al rimborso, in favore dell'avv. Salvatore Fachile, delle spese processuali del presente giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 1.100,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre ad € 73,50 per

spese, oltre al rimborso forfettario delle spese, computato secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 2 Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014 n.55 e successive modificazioni, nonché agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali.

Roma 16 maggio 2019.

IL PRESIDENTE



Depositato in Cancelleria

10 SET. 2019

Roma

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dot. *Silvia M...*

